

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 17 APR. 2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA -ANNO 2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Legge 24/02/1992 n. 225 ha istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e ha riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15);
- il Decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, di conferimento funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. ha la lotta agli incendi boschivi fra le attività di protezione civile;

RICHIAMATA

- la L.R. 31/08/98 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- la L.R. 06/04/96 n. 16 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone e degli animali;
 - all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. che all'art 10 prescrive " le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. E' inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia";
- l'O.P.C.M. del 28/08/2007 n. 3606 "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni tra le altre anche della Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione". All'art. 1 comma 5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

VISTI

- la L.R.n.1 del 16 gennaio 2024;
- il D.A. n.114/GAB del 15/03/2024 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana che decreta l'inizio della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 con inizio 15 Maggio 2024 e fino al 31ottobre 2024;
- il D.A. n.26/GAB del 02/04/2024 avente ad oggetto: Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6,e 7 della L.R. n.1 del 16 gennaio 2024;
- la circolare attuativa n.34283 del 10/04/2024;

- le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;
- gli artt. 423, 423bis, 449 e 650 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscato possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione) ricadenti nel centro abitato, nelle immediate prossimità del centro abitato, o zone antropizzate e/o ad aree boschive, di procedere a propria cura e spese, entro il perentorio termine del 7 maggio 2024:

- al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- ad effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:
 - non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;
 - pari a ml. 20,00 nei terreni con pendenza uguale o superiore al 20%;
 - pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto a norma del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologica) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà, previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

I soggetti obbligati agli adempimenti di cui alla presente ordinanza e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato del 7 maggio 2024, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Municipale del Comune, entro e non oltre 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro sette giorni e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tale adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.

L'assenza di comunicazione di cui sopra – in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata- costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di rispettare la specifica normativa di prevenzione incendi, avendo cura di mantenere continuamente sgombra e priva di vegetazione, l'area circostante al serbatoio.

DISPONE

che nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2024, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli:
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle suddette aree;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone, animali e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorchè collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benchè non ancora di fatto frazionate) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purchè si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva autorizzazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Le violazioni alla presente Ordinanza/Disposizione, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate:

- penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.,
- amministrativamente:
 - 1. ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada per un importo pari € 173,00;
 - 2. ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. 6 aprile 1996 n° 16 nella misura da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;
 - 3. ai sensi del Decreto Legislativo n. 205/2010;
 - 4. ai sensi dell'art.7 bis, c.1bis T.U.EE.LL. n.267/2000 e ss.mm.ii. nella misura da € 25,00 a
 - € 500,00;
 - 5. ai sensi della Legge n. 353/2000.

INVITA

i cittadini ad adottare le misure di prevenzione incendi del Piano di Protezione Civile, e, in particolare:

Per evitare un incendio:

- Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca;
- Non accendere i fuochi nel bosco. Usa solo aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento;
- Se devi parcheggiare l'auto, accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca; la marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l'erba;
- Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive: sono un pericoloso combustibile;
- Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.

Ouando l'incendio è in corso:

- Se avvisti delle fiamme o anche fumo chiama i numeri di emergenza per dare l'allarme. Non pensare che altri

lo abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio;

Cerca una via di fuga: una strada o un corso d'acqua.

- Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere una via di fuga;
- Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in questo modo eviti di respirarlo;
- Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata; ti porti così in un luogo sicuro;
- L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestite l'emergenza.

In caso di avvistamento d'incendio, avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- Numero Unico di Emergenza tel. 112
- Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
- Comando Polizia Municipale di Ribera tel. 0925/61001
- Dipartimento Reg.le di Protezione Civile- SORIS tel.800404040

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul portale istituzionale di questo Comune e trasmessa a mezzo P.E.C.:

- 1. Alla Prefettura di Agrigento:
- 2. Alla Tenenza Carabinieri di Ribera;
- 3. Al Comando Corpo Forestale Distaccamento di Ribera;
- 4. Al Corpo di Polizia Municipale;
- 5. All'Anas;
- 6. Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Infrastrutture stradali;
- 7. All'A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini;
- 8. All'Enel Distribuzione;
- 9. Alla Telecom:
- 10. Alla 2i Rete Gas:
- 11. Al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile

(Commissario Ciro Ruvolo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 48/91 come integrato dall'art. 12 della L. R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 4° SETTORE

(Ing. Salvatore Ganduscio)

Dalla Residenza Municipale, lì 16.04.2024

IL SINDACO
(Avv. Matteo Ruvolo)

U.C.P.C. - via Brunelleschi n. 2 - 92016 Ribera - tel. 0925 1951693- protezionecivile@comunediribera.ag.it

Ordinanza Sindacale n. 21 del 7 7 DDR 2021